

NORME PER GLI SCRUTINI FINALI

La normativa vigente prevede che il Collegio dei Docenti fissi dei criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe (art. 6 comma 1 O.M. n.92/07 e art. 1 comma 5 D.P.R. 122/09).

1) Lo studente viene **valutato globalmente dal Consiglio di Classe**, tenendo conto dei seguenti elementi:

- profitto
- frequenza
- applicazione allo studio
- partecipazione al dialogo educativo
- partecipazione alle attività di recupero e risultati conseguiti
- partecipazione per gli alunni del triennio alle attività di ASL

2) Lo studente che ha conseguito **la sufficienza in ciascuna delle discipline** è ammesso alla classe successiva, purché il voto di comportamento sia pari almeno a sei decimi e abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. (D.P.R. 122/ 2009).

3) In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, il C.d.C. formulerà un giudizio di **non promozione** per le classi prime *“ nei confronti degli alunni che presentino tre insufficienze gravi oppure quattro insufficienze non gravi”*.

Per le classi dalla seconda alla quarta un giudizio di **non promozione** *“ nei confronti degli alunni che presentino due insufficienze gravi e una non grave oppure quattro insufficienze non gravi”*.

Nota bene: Viene definita **grave** l'insufficienza in una materia di livello 4 (e a scendere) della scala docimologica.

4) In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, **con carenze** tali da non precludere la:

“possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell'anno scolastico in corso ”.

il Consiglio di classe **rinvia il giudizio finale di scrutinio** e avvia, di norma, l'alunno a corsi recupero finalizzati a colmare le carenze riscontrate (DEBITI FORMATIVI) nel periodo estivo, con appositi accertamenti definiti e adottati nel corrente anno scolastico come da delibera del C.D. del 23.10.17.

5) Lo studente, ammesso alla classe successiva nello scrutinio integrativo, con voto collegiale in almeno una disciplina, nel successivo anno otterrà l'ammissione solo se raggiungerà, per merito proprio, nello scrutinio integrativo, la sufficienza nella medesima disciplina.

6) Agli studenti del Triennio viene attribuito un “ credito scolastico” secondo le tabelle ufficiali del Ministero Pubblica Istruzione (D.M. 99 del 16.12.2009 per le classi del triennio.)

Ammissione agli Esami di Stato

Il D.P.R. 122/2009 prevede che per l'ammissione all'Esame di Stato è necessario che gli alunni conseguano” **una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina..... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”** (art. 6 comma1).

il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti da assumere a riferimento per l'individuazione della banda di oscillazione nell'ambito della quale deve essere attribuito il credito scolastico. (circolare ministeriale n. 236 del 14.01.2010)

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo **all'ultimo anno di corso**, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell' orario annuale** personalizzato.

Delibera del C.D. del 20.02.2018